



# COMUNE DI VALVASONE ARZENE

*(Provincia di Pordenone)*

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Approvata dal Consiglio Comunale di Valvasone con delibera n. 65 del 27 dicembre 2007

*Regolamento individuato quale normativa applicabile nel Comune di Valvasone Arzene con deliberazioni conformi  
dei Consigli Comunali di Arzene e Valvasone nella seduta del 30 dicembre 2014*

## INDICE

Articolo	1	Oggetto del regolamento
Articolo	2	Soggetto attivo
Articolo	3	Soggetti passivi
Articolo	4	Criteri di calcolo dell'Addizionale
Articolo	5	Determinazione dell'aliquota
Articolo	6	Esenzioni e riduzioni
Articolo	7	Modalità di versamento
Articolo	8	Pubblicità del regolamento e degli atti
Articolo	9	Rinvio dinamico
Articolo	10	Tutela dei dati personali
Articolo	11	Rinvio ed altre disposizioni
Articolo	12	Entrata in vigore

## **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare Prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n.3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 1, comma 142 della L. 296 del 27.12.2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **Art. 2 – Soggetto attivo**

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Valvasone [Arzene], ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni.

## **Art. 3 - Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Valvasone [Arzene], alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Art. 4 – Criteri di calcolo dell'Addizionale**

1. L'addizionale è calcolata applicandola al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

## **Art. 5 – Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2008 nella misura di 0,10 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata, nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.). In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.
3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.

## **Art. - 6 Esenzioni e riduzioni**

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF fino ad € 10.000,00.

### **Art. 7 – Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale, ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente, l'aliquota determinata dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
3. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. Fino alla concorrenza dell'importo minimo di € 10,00 i contribuenti non devono effettuare alcun versamento e ad essi non sono dovuti i rimborsi.

### **Art. 9 – Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Art. 10 – Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Art. 11 – Tutela dei dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

### **Art. 12 – Rinvio ed altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

### **Art. 13 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data del 1° gennaio 2008.

\* \* \* \* \*